

N. R.G. 4393/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Marconi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4393 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da:

██████████ elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████ che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. ██████████ per procura speciale in
calce all'atto di citazione;

ATTRICE

contro

██████████ titolare dell'impresa individuale '██████████' con sede a Milano,
elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e
difende per procura speciale in calce alla comparsa di risposta;



[REDACTED] con sede a Trezzano sul Naviglio (MI), in persona del socio accomandatario [REDACTED] elettivamente domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attrice: Voglia il Tribunale,

In via processuale e di rito: dichiarare inammissibili le note scritte per l'udienza del 17 maggio 2022 sull'ammissione dei mezzi istruttori depositate dalle controparti, in quanto hanno violato la normativa speciale ed il canone della sinteticità, nonchè l'ordine espresso del Giudice di limitare il deposito telematico "*a brevi note difensive scritte al massimo di due pagine*". Le controparti, invece, nel tentativo di eludere la normativa speciale e sostituire le brevi note scritte con le ordinarie memorie previste dal codice di rito hanno depositato note di n. 3 pagine ciascuna, inserendo questioni, contestazioni e domande tardive, violando così il diritto di difesa di parte attrice impedendone al Giudice una disamina approfondita (si veda Cons. Giust. Amm. Sic., Ord. 15 gennaio 2021 n. 36);

In via principale:

- accertare la liceità del recesso contrattuale ex art. 1385 cod. civ. dell'attrice quale conseguenza dell'inadempimento contrattuale della Sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] rispetto ai contratti preliminari di cessione di azienda dell'11 aprile 2019 (versati in atti) e, per l'effetto:



- condannare la [REDACTED] s.a.s. nonché i soci accomandatari sig.ra [REDACTED] [REDACTED] al pagamento all'attrice del doppio della caparra ricevuta, così per € 10.000,00= (per l'acquisto del bar tavola fredda);

- condannare la Sig.ra [REDACTED] titolare della omonima ditta individuale [REDACTED] al pagamento a favore dell'attrice del doppio della caparra ricevuta, così per € 30.000 (per l'acquisto della tabaccheria).

In via subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei due contratti preliminari dell'11 aprile 2019 per inadempimento delle parti promittenti venditrici e, di conseguenza, condannarle alla restituzione di ogni somma ricevuta da parte dell'attrice in adempimento degli stessi contratti, oltre al risarcimento del danno provocato, nella misura pari alle caparre ricevute ovvero a quella ritenuta di Giustizia dal Giudice, a seguito del tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c, per euro 15.000,00= (euro 5.000,00= in relazione alla posizione di [REDACTED] Sas ed euro 10.000,00= per il [REDACTED] di [REDACTED]. Tutti i predetti importi oltre interessi di mora dal di del dovuto al saldo e con salvezza di diversa quantificazione degli stessi in conseguenza di ciò che sarà ritenuto di Giustizia.

In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei due contratti preliminari dell'11 aprile 2019 per inadempimento delle parti promittenti venditrici e, di conseguenza, condannarle alla restituzione della somma ricevuta da parte dell'attrice, decurtata di euro 2.000,00= così come proposto transattivamente *ante causam*, e quindi per euro 18.000,00= oltre interessi di mora dal di del dovuto al saldo, ma con ulteriore condanna della convenuta ex art 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche d'Ufficio, per lite temeraria e per aver resistito senza legittime pretese (*Cfr.* doc. 11 parte attrice).

In via istruttoria: reiterando quanto indicato nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria n. 2, si chiede ammettersi l'interpello delle parti nonché la prova testimoniale (anche a prova contraria) sulle



circostanze articolate nei capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e quindi l'escussione dei testi, ossia i commercialisti di ciascuna parte, sui capitoli formulati nella memoria di rito che si intendono richiamati; con riserva di richiedere l'ammissione e/o la concessione di ogni ulteriore strumento probatorio e mezzo istruttorio nei termini di legge, anche in considerazione delle difese avversarie.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con condanna delle convenute ex art 96 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata, anche d'ufficio, per:

- l'indisponibilità conciliativa dimostrata a seguito del tentativo di conciliazione ex art 185 c.p.c., con il rifiuto ingiustificato ad accettare l'ipotesi articolata dal Giudice;
- aver resistito senza legittime pretese e inducendo il Giudice in errore, sostenendo falsamente che il nominativo del Notaio non fosse noto (in palese contrasto con il doc. 13 di parte attrice, in cui il nominativo dello Studio Notarile era indicato in copia conoscenza nella mail del 24 giugno indirizzata al commercialista di controparte) e che non vi fosse stata convocazione a rogito, circostanza confermata con il doc. 7 e divenuta prova ex art. 116 c.p.c. per non essere stata mai contestata formalmente tramite verificazione;
- lite temeraria e condotta processuale scorretta, per non aver fornito prova alcuna della legittima trattenuta delle somme ed avere approntato la difesa in giudizio con due difensori diversi seppur appartenenti al medesimo studio legale, predisponendo atti, memorie e istanze processuali identici al solo scopo di duplicare le spese di lite.

Nell'interesse di parte convenuta [REDACTED]: Voglia il Tribunale,

- 1) Dichiarare inammissibile ogni domanda o eccezione nuova articolata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;



2) Nel merito ed in via principale, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;

3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.

In via istruttoria: si chiede di sentire il Dott. [REDACTED] c/o lo studio [REDACTED] in Trezzano Sul Naviglio (MI), via [REDACTED] sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che, come da mail che le si rammostrano (doc. n. 5 di parte attrice), avete fornito la documentazione e la collaborazione di volta in volta richiesta dallo studio [REDACTED] fiduciario della parte promittente acquirente;

2) Vero che nelle mail summenzionate (doc. n. 5 di parte attrice) difetta la comunicazione della fissazione del rogito del 17 e del 27 giugno 2019 da parte della promittente acquirente.

Si insiste, altresì, sulla ammissione della prova contraria a mezzo del medesimo teste sopra indicato.

Nell'interesse di parte convenuta [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] : Voglia il Tribunale,

1) Dichiarare inammissibile ogni domanda o eccezione nuova articolata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;

2) Nel merito ed in via principale, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;

3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.

In via istruttoria: si chiede di sentire il Dott. [REDACTED] c/o lo studio [REDACTED] in Trezzano Sul Naviglio (MI), via [REDACTED] sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che, come da mail che le si rammostrano (doc. n. 5 di parte attrice), avete fornito la documentazione e la collaborazione di volta in volta richiesta dallo studio [REDACTED] fiduciario della parte promittente acquirente;



2) Vero che nelle mail summenzionate (doc. n. 5 di parte attrice) difetta la comunicazione della fissazione del rogito del 17 e del 27 giugno 2019 da parte della promittente acquirente.

Si insiste, altresì, sulla ammissione della prova contraria a mezzo del medesimo teste sopra indicato.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8 gennaio 2020 l'attrice [REDACTED] ha convenuto [REDACTED] titolare dell'impresa individuale "[REDACTED]", e la [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] ed ha riferito di aver stipulato, in data 11 aprile 2019,

- un contratto preliminare con la convenuta [REDACTED] per l'acquisto dell'attività commerciale di rivendita di tabacchi sita a Milano via [REDACTED] al prezzo di € 270.000,00, versando a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 15.000;

- ed un contratto con la società convenuta [REDACTED] S.a.s. di [REDACTED] per l'acquisto del ramo d'azienda denominato "*bar e tavola fredda*" sito all'interno dello stesso locale, al prezzo di € 50.000,00, versando a titolo di caparra confirmatoria la somma di € 5000;

con impegno delle parti a stipulare il contratto definitivo di cessione d'azienda, in relazione ad entrambi i contratti preliminari, entro il 30 giugno 2019.

L'attrice lamentava, in particolare, che le convenute si fossero rese inadempienti, omettendo per ben due volte di comparire innanzi al Notaio prescelto per la stipulazione del rogito benché debitamente avvertite dell'appuntamento fissato, prima per il 17.06.2019, e successivamente, a seguito della mancata consegna allo studio notarile della documentazione necessaria per la cessione della tabaccheria, per il 27.06.2019.

All'inizio del mese di luglio, verificata la persistente indisponibilità delle promittenti venditrici a



stipulare il contratto definitivo, l'attrice recedeva da entrambi i contratti preliminari, chiedendo la restituzione del doppio delle caparre versate.

Nel corso dei tentativi di definizione bonaria della vicenda, aveva, poi, appreso dell'esistenza di un debito nei confronti del Monopolio di Stato per il mancato pagamento di quanto dovuto da parte del titolare della tabaccheria e di fatto ogni pratica anche amministrativa per il trasferimento della tabaccheria veniva interrotta, sino a che con lettera del 5 agosto 2019 le convenute comunicavano di ritenere risolti i contratti preliminari per sua colpa.

In ragione dell'inadempimento delle promittenti venditrici alle obbligazioni assunte con i contratti preliminari in questione chiedeva l'accertamento della legittimità del recesso, esercitato ai sensi dell'art. 1385 c.c., con conseguente condanna delle convenute al versamento di una somma pari al doppio della caparra da ciascuno ricevuta, nonché, in via subordinata, la risoluzione per inadempimento dei contratti preliminari con condanna delle convenute alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione.

Nel costituirsi in giudizio le convenute, ciascuna con il proprio difensore, hanno preliminarmente evidenziato di non essere mai state convocate dal notaio né per l'appuntamento del 17 giugno 2019 né per l'appuntamento del 27 giugno 2019, tant'è che la corrispondenza prodotta dall'attrice, intercorsa in realtà tra lo studio professionale di commercialista che l'assisteva e lo studio notarile da lei incaricato, non fornirebbe alcuna prova dell'avvenuta comunicazione a loro della convocazione innanzi al notaio prescelto per la stipula del rogito.

Sostenevano che il termine del 30 giugno 2019, originariamente fissato per la stipulazione del contratto definitivo a rogito di notaio, sarebbe spirato a causa dell'inerzia dell'attrice, a cui, peraltro, avevano già consegnato l'azienda al momento della sottoscrizione del contratto preliminare dell'aprile 2019, salvo



poi trovarsi, addirittura, a dover sostenere spese impreviste per far fronte ad un suo ordine di fornitura di caramelle non saldato.

Entrambe le convenute riferivano, quindi, di aver risolto i contratti preliminari per inadempimento dell'attrice con la lettera raccomandata del 5 agosto 2019, lamentando di non essere mai state convocate avanti al notaio prescelto per la stipulazione dei rogiti in questione ed evidenziando come non fossero mai stati redatti il verbale di consegna dell'immobile né l'inventario dei beni oggetto di cessione d'azienda, pur necessari alla formalizzazione dei contratti definitivi di cessione in base agli accordi intercorsi.

Contestavano, infine, che la mancata stipulazione del rogito notarile nel termine pattuito fosse dovuta al debito della tabaccheria verso il Monopolio di Stato che era, in realtà, già stato regolarmente saldato in data 21 giugno 2019.

Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande attoree.

Il giudice istruttore, tentata infruttuosamente la conciliazione della lite mediante comparizione personale delle parti all'udienza del 26 ottobre 2021 disposta ai sensi dell'art. 185 c.p.c., ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, respinte tutte le istanze istruttorie, ha trattenuto la causa in decisione.

La domanda di accertamento della legittimità del recesso dai contratti preliminari stipulati in data 11 aprile 2019 esercitato ai sensi dell'art. 1385 c.c., proposta dall'attrice con l'atto di citazione notificato in data 8 gennaio 2020, al fine di ottenere la condanna delle convenute alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria consegnata in esecuzione dei predetti contratti preliminari, cui fa eco la pretesa delle stesse convenute di aver già esercitato analoga facoltà con la lettera inviata il 5 agosto 2019 per



giustificare di aver trattenuto le somme versate, è priva di fondamento.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 1385 comma 2 c.c. *“Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”*, pertanto il legittimo esercizio del recesso in questione presuppone la prova dell'imputabilità all'una o all'altra parte dell'inadempimento, cioè della causa che ha dato luogo all'inattuazione del programma negoziale concordato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, *“La disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c.c. in ipotesi di versamento della caparra confirmatoria, alla stregua della disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento, presuppone l'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente; ne consegue che il giudice è tenuto ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio”* (Cass. 08.08.2019, n. 21209; Cass. 10.05.2019, n. 12549).

Nel caso in esame l'attrice ha sostenuto l'imputabilità dell'inadempimento dei due contratti preliminari di cessione d'azienda stipulati i in data 11.04.2019 alle promissarie venditrici convenute, le quali, benché da lei tempestivamente convocate per la stipulazione del rogito notarile, dapprima fissato in data 17 giugno 2019 h. 11.30, e, poi, in data 27 giugno 2019, avrebbero omesso di presentarsi.

Parte attrice non ha tuttavia fornito prova del fatto di aver regolarmente e tempestivamente invitato le controparti avanti al Notaio di sua fiducia, sia pure per il tramite dello studio [REDACTED] che le assisteva nella trattativa e nella predisposizione della documentazione necessaria, con una inequivocabile comunicazione ad esse diretta della data del rogito.



Nella corrispondenza allegata al fascicolo di parte attrice, costituita essenzialmente da missive intercorse tra gli studi di commercialisti che assistevano le due parti e tra lo studio che assisteva l'attrice e lo studio del Notaio prescelto non vi è alcuna traccia della comunicazione alle convenute delle due date che il Notaio aveva indicato come disponibili per il rogito né da parte dell'attrice o del suo studio di consulenza né da parte dello studio che assisteva le convenute.

Da un'attenta lettura della corrispondenza di cui ai docc. nn. 5 e 6 prodotti dall'attrice si può, infatti, certamente desumere come quest'ultima, per il tramite dello studio [REDACTED] che l'assisteva, abbia effettivamente preso appuntamento avanti al prescelto Notaio [REDACTED] per il giorno 17.06.2019 (v. email del 3 giugno 2019 tra lo Studio [REDACTED] e lo Studio notarile di cui al doc. n. 6 di parte attrice) e, quantomeno, tentato di fissare un appuntamento per il 27.06.2019 (v. email del 24 giugno 2019 tra lo Studio [REDACTED] e lo Studio Notarile di cui al doc. n. 5, pag. 5, di parte attrice).

Sicuramente, poi, lo studio [REDACTED] che agiva per conto delle convenute, era al corrente dei contatti intrapresi con il Notaio [REDACTED] per la stipulazione del rogito finale, posto che aveva provveduto a riscontrare le richieste di documentazione che l'incaricato dello studio [REDACTED] riferiva espressamente provenire dallo studio Notarile, inoltrandone contestualmente il messaggio da cui risultava l'identità del Notaio incaricato (v. email 21 giugno 2019 di cui al doc. 13 pag. 5 di parte attrice)

Ma non vi è alcuna missiva che dimostri che le due date indicate dal Notaio [REDACTED] per la stipulazione del rogito siano state effettivamente confermate dallo studio che assisteva l'attrice e, quindi, comunicate alle convenute o allo Studio [REDACTED] che le assisteva.

In sintesi non vi è prova dell'inoltro alle convenute della convocazione innanzi al Notaio per il 17 giugno 2019 o per il 27 giugno 2019 né è dato sapere se ne avesse, comunque, ricevuto notizia lo studio [REDACTED] che le assisteva e l'avesse loro comunicata.



Al riguardo l'attrice si è limitata a formulare due capitoli di prova testimoniale inammissibili in quanto formulati, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c., in modo del tutto generico senza alcuna indicazione dell'identità delle persone che avrebbero eseguito le comunicazioni e delle circostanze di tempo e modalità con cui le avrebbero eseguite.

Quanto alla condotta tenuta dalle convenute si osserva che, alle rimostranze dell'attrice per l'appuntamento andato ingiustificatamente deserto anche in ragione *“delle irregolarità nella licenza del ██████████ manifestate con la lettera del 29 giugno 2019 (v. doc. n. 7 di parte attrice) erano seguite solo la laconica comunicazione dello studio ██████████ del 9 luglio 2019, secondo cui le sue clienti si erano rivolte ad un legale per definire la pratica (v. doc. 8 di parte attrice), e la missiva del 5 agosto 2019, a più di un mese di distanza, di esercizio del diritto a trattenere la caparra ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c. per non aver ricevuto la comunicazione di “ un'effettiva data di sottoscrizione del contratto definitivo di cessione di ramo d'azienda” e per non aver potuto redigere il verbale di consegna dell'immobile per inesprese ragioni a loro non imputabili (v. doc. n. 2 della convenuta ██████████ e doc. n. 2 convenuta ██████████ S.a.s. di ██████████*

Dal contenuto della corrispondenza richiamata emerge che le convenute non hanno neanche esplicitato le ragioni specificamente imputabili all'attrice che le avrebbero indotte ad esercitare il recesso dai contratti preliminari piuttosto che a pretendere l'adempimento, attivandosi loro a fissare l'appuntamento dal Notaio, già prescelto e noto al loro studio di consulenza, posto che il testo contrattuale non stabiliva che necessariamente dovesse essere la promissaria acquirente a procedere alla convocazione.

E l'altra affermazione criptica, contenuta nella lettera del 5 agosto 2019, con cui le convenute giustificano il recesso *“ inoltre prima di stipulare l'atto definitivo, si sarebbe dovuto procedere alla*



redazione del verbale di consegna dell'immobile ed all'inventario della merce oggetto della cessione di azienda; Ciò non è stato possibile per causa non imputabile alla sig.ra [REDACTED] che non è stata quindi posta in condizioni di adempiere agli accordi contrattuali." non chiarisce in alcun modo a chi sarebbe imputabile l'inadempimento (v. doc. 2 di entrambe le parti convenute).

Né è possibile ritenere che il termine stabilito per la stipulazione del rogito notarile fosse essenziale, come sostenuto dalle convenute solo nella memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., in mancanza di qualsiasi specifica previsione in tal senso nel contratto preliminare e di qualsiasi elemento di fatto da cui desumere il venir meno dell'interesse delle parti all'affare a seguito della sua scadenza.

Quanto, infine, alla questione, emersa solo nel corso della trattazione della causa, del mancato pagamento del debito della tabaccheria nei confronti del Monopolio di Stato per la somma di € 260,49, a prescindere dall'insussistenza della prova che l'adempimento tardivo risultante dalla lettera del 24 giugno 2019 sia stato comunicato dalle convenute allo studio che assisteva l'attrice (v. doc. 3 di parte convenuta), l'esigua entità del debito induce a ritenere inverosimile che possa essere stata la ragione per cui gli studi incaricati dalle parti hanno interrotto la collaborazione nella preparazione del rogito notarile, a ridosso della scadenza del termine pattuito per la conclusione del contratto definitivo.

Nella situazione descritta nessuna delle due parti ha dato prova delle ragioni sottese alla mancata stipulazione del rogito né tantomeno dell'imputabilità all'inadempimento della rispettiva controparte dell'inattuazione del programma negoziale, così precludendo la valutazione del presupposto fondamentale per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. costituito dal grave inadempimento imputabile all'altro contraente.

Pertanto, nessuna pronuncia di scioglimento del vincolo contrattuale che si fondi sull'inadempimento di una delle due parti può essere emessa.



Sulla base delle condotte tenute reciprocamente dalle parti l'unica volontà assolutamente chiara è quella di ciascuna di esse di sciogliersi dal vincolo contrattuale da cui tutte hanno preteso infondatamente di recedere ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c..

Accertata una tal comune volontà i due contratti preliminari stipulati in data 11 aprile 2019 devono ritenersi risolti per mutuo dissenso, con conseguente sorgere a carico delle parti dell'obbligo, ai sensi dell'art. 1458 c.c., di restituzione delle prestazioni eseguite in adempimento dei contratti in questione, divenute quindi prive di causa.

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, infatti, “ *In presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su addebiti di determinati adempimenti dell'altra, al giudice - il quale accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, quindi, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti - non resta altro che dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta, operata ex art. 1453, secondo comma, cod. civ. da entrambi i contraenti, e decidere, di conseguenza, quanto agli effetti risolutivi di cui all'art. 1458 cod. civ. ed, in particolare, alla restituzione della caparra.*” (Cass. 29.11.1994 n. 10217; Cass. 4.4.2000 n. 4089; Cass. 18.5.2005 n. 10389) senza con ciò incorrere nella violazione del principio tra chiesto e pronunciato (Cass. 15.06.2020, n. 11466; Cass. 05.11.2009, n. 23490; Cass. 18.05.2005, n. 10389).

Ove il giudice ritenga, quindi, indimostrato il colpevole inadempimento dalle parti a fondamento delle reciproche richieste risolutorie, deve, comunque, dichiarare il contratto risolto per mutuo dissenso sulla base della comune volontà in tal senso desumibile dalle richieste stesse delle parti e provvedere sulle domande restitutorie, ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Deve dichiararsi, pertanto, l'avvenuta risoluzione dei vincoli contrattuali oggetto di causa per mutuo dissenso con condanna della convenuta [REDACTED] titolare dell'impresa individuale [REDACTED]



██████████, alla restituzione della somma di € 15.000,00, nonché della società convenuta ██████████
██████████ in solido con i soci accomandatari, alla restituzione della somma
di € 5.000,00, ricevute in esecuzione dei contratti risolti, oltre, al pagamento degli interessi nella misura
legale dalla domanda giudiziale sino al saldo, in mancanza di prova della malafede delle promissarie
venditrici al momento della recezione delle somme, secondo le previsioni dell'art. 2033 c.c.

La prevalente soccombenza e l'inutile protrazione del giudizio seguita al rifiuto di una proposta
transattiva conveniente implica la condanna della convenuta ██████████ e della convenuta ██████████
██████████, in solido con i soci accomandatari, al pagamento delle
spese processuali che si liquidano, avuto riguardo all'entità della condanna, € 4835 per compenso oltre
al 15% per spese generali ed oneri di legge.

Non sussistono i presupposti per ravvisare la responsabilità aggravata delle convenute, ai sensi dell'art.
96 c.p.c., essendo l'attrice a sua volta parzialmente soccombente in relazione alla domanda di condanna
al pagamento del doppio della caparra confirmatoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 4393/2020 promossa da ██████████
██████████ contro ██████████ titolare dell'impresa individuale '██████████
nonché ██████████ & C., con atto di citazione notificato in
data 08.01.2020 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) accerta la risoluzione per mutuo dissenso del contratto preliminare di cessione di azienda stipulato
in data 11 aprile 2019 tra l'attrice ██████████ e la convenuta ██████████ titolare
dell'impresa individuale '██████████' e per l'effetto condanna la convenuta ██████████



██████████ alla restituzione, a favore dell'attrice, della somma di € 15.000 oltre a interessi nella misura legale dal 8.1.2020 sino al saldo;

2) accerta la risoluzione per mutuo dissenso del contratto preliminare di cessione d'azienda stipulato in data 11 aprile 2019 tra l'attrice ██████████ e la società convenuta ██████████

██████████ e per l'effetto condanna la società convenuta ██████████ ██████████ in solido con i soci accomandatari, alla restituzione, a favore dell'attrice, della somma di € 5.000 oltre a interessi nella misura legale dal 8.1.2020 sino al saldo;

3) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti;

4) condanna le convenute ██████████ in solido con i soci accomandatari, al pagamento a favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 4835 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

Milano 25 ottobre 2022

Il Giudice

Daniela Marconi

